		REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI	
	COMUNE DI DRO **Provincia di Trento**	**Numero** **13**	**Data** **17/05/2022**

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AGLI OBBLIGHI E DIVIETI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAI PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI.

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e alla svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particole riferimento alla fasce più esposte della popolazione, quali i bambini.

Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;

Ritenuto di intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

Rilevato che:

- in base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- il proprietario o il custode di un cane è tenuto a garantire costantemente un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, alle cure del veterinario;
- il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
- possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio;
- preso atto inoltre delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;
- considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

– atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Tutto ciò premesso

Visti:

- il T.U.LL.SS. 27/07/1934
- la Legge 833/78
- la Legge 689/81
- il TULP DPR 1.2.2005 n. 3/L
- Lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 19.09.2007

Sentito il parere del "Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro".

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:

Disposizioni di carattere generale

- In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
- Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un'alimentazione adeguata per qualità e quantità le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa.
- Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti legati o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In entrambi i casi va garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane. La catena o legaccio dovrà avere robustezza tale da non subire strappi, impedendo all'animale di uscire dal suolo privato e si invita inoltre a segnalare la presenza dell'animale mediante apposito cartello "Attenti al cane".
- Gli animali tenuti legati al guinzaglio devono poter raggiungere un riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
- Sui mezzi pubblici il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento

adottato dall'azienda che esercita il servizio.

- Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.

OBBLIGHI

1. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
2. è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
3. è fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
4. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine;
5. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
6. è fatto obbligo tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico. Il guinzaglio non potrà superare la lunghezza complessiva di 1,50 m;
7. nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
8. il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un'alimentazione adeguata per qualità e quantità, le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario;

DIVIETI

9. è fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso alle cucine ed ai laboratori e non ai locali ed agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l'accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso;
10. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
11. è vietato lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, spiagge, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; il divieto è reso noto mediante apposita segnaletica;

- *Chiunque violi le disposizioni dei punti **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11** è soggetto a*

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Disposizioni finali

- Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento.
- I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l'obbligo del guinzaglio e della museruola.

Il presente provvedimento **annulla e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 2 di data 21 febbraio 2022** e tutti gli atti in contrasto con la presente ordinanza.

La polizia locale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

IL SINDACO
Claudio Mimiola

La presente ordinanza viene inoltrata a:

Richiedente	**- Sede (mail o PEC)**
Albo Comunale	- Sede
Ufficio Lavori pubblici	- Sede
Polizia Locale Intercomunale	- Riva del Garda (polizialocale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it)
Comando Stazione Carabinieri	- Dro (PEC)
Commissariato di P.S.	- Riva del Garda (PEC)